



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 4

del Consiglio comunale

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: Modifica Statuto Azienda Ambiente s.r.l. in adeguamento al "Decreto Madia" - D.Lgs. n.175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **quattro** del mese di **gennaio**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Cecco Denis - Consigliere Comunale
4. Cemin Mariuccia - Consigliere Comunale
5. Corona Andrea - Consigliere Comunale
6. Corona Clelia - Consigliere Comunale
7. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
8. Loss Renato - Consigliere Comunale
9. Loss Walter - Consigliere Comunale
10. Perotto Gaspare - Consigliere Comunale
11. Rattin Giulia - Consigliere Comunale
12. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
13. Venzo Zaira - Consigliere Comunale
14. Zortea Alberto - Consigliere Comunale
15. Zurlo Nicola - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Azienda Ambiente s.r.l. è una Società a Responsabili Limitata a partecipazione totalmente pubblica, e che l'attuale composizione societaria è composta come segue :
 - ✓ Comunità di Primiero – 92%;
 - ✓ Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano e Sagron Mis – 1% ciascuno;
 - ✓ Comune di Primiero San Martino di Castrozza – 4%;

- in base al proprio statuto costituiscono oggetto individuato dagli Enti Pubblici soci per la gestione diretta di servizi pubblici, le seguenti attività :
 - ✓ raccolta, collettamento, trasporto e trattamento finale dei rifiuti solidi urbani, industriali e loro eventuale riutilizzo;
 - ✓ raccolta, collettamento, trasporto e trattamento finale dei rifiuti speciali;
 - ✓ gestione discarica, centri raccolta materiale e centri raccolta zonali;
 - ✓ attività di igiene urbana e ambientale, pulizia stradale, gestione della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani;
 - ✓ manutenzione e gestione del verde, salvaguardia e risanamento ambientale, difese e sistemazioni idrauliche;
 - ✓ viabilità, gestione parcheggi ed altre strutture territoriali, sgombero neve dal sistema viario;
 - ✓ ciclo integrale delle acque per uso potabile e non;
 - ✓ servizi complementari affidati dai Comuni e Comunità regolati con appositi contratti di servizio nell'ambito della gestione di cantieri, assistenza lavori, gare pubbliche di appalto;
 - ✓ accertamento, riscossione e gestione di tariffe, imposte e tasse.

Rilevato che in data 7 agosto 2015 è stata emanata la Legge n° 124/2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, cd. Legge Madia di Riforma della P.A.

Dato atto che con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 è stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Rilevato altresì che con Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al Decreto n.175/2016.

Atteso che il Direttore Amministrativo della Società con comunicazione in data 21.11.2017 prot.3177 ha trasmesso al Comune il testo definitivo dello Statuto con evidenziate le proposte di modifica e che con la medesima nota ha chiesto agli enti soci di approvare il nuovo statuto e di trasmetterne il provvedimento, una volta divenuto esecutivo, riservandosi successivamente di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione finale dello statuto così modificato.

Preso atto che le principali modifiche statutarie proposte, in attuazione del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm., prevedono:

- che ”in ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti soci”; tale disposizione è coerente e conseguente al fatto che la società continua a poter "svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati" ... "purchè l'attività svolta a favore di soggetti privati," ... "sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci" -;

- che l'Organo Amministrativo:
 - ✓ possa essere collegiale o monocratico e che la determinazione del numero dei componenti del C.d.A. sia nei limiti stabiliti dalla legge;
 - ✓ percepisca un compenso nei limiti stabiliti dalla legge;
 - ✓ rispetti il principio di equilibrio di genere, secondo la normativa vigente;
- che il Collegio Sindacale:
 - ✓ percepisca un compenso nei limiti stabiliti dalla legge;
 - ✓ rispetti il principio di equilibrio di genere, secondo la normativa vigente;
 - ✓ che sia fatto divieto: di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Ritenute le proposte di modifica, nel testo allegato sub A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, meritevoli di approvazione in quanto in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte con il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica.

Visto il D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. – Codice della Trasparenza.

Vista la deliberazione consiliare n.26 dd.28.09.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare”.

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” così come modificata con L.P.n.12, dd. 13 novembre 2014.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n.11, applicabile alle comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006.

Preso atto che il Consiglio comunale con provvedimento n. 4 di data 24.02.2017 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, il Bilancio di previsione 2017 – 2019 e la nota integrativa al Bilancio di previsione medesimo;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 18 del 04.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Atto Programmatico di Indirizzo relativo all'esercizio finanziario 2017 e sono stati individuati i responsabili dei servizi;

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri formulati ai sensi dell'art. 16 comma 6 della Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n.13, contrari n.0, astenuti n.0, su n.13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato, per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per quanto premesso in narrativa e per quanto di competenza, lo statuto della Società Azienda Ambiente s.r.l., avente sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), adeguato

alle nuove disposizioni impartite dal D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm. – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (c.d. Decreto Madia), nel testo allegato sub A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco a procedere all'approvazione dello Statuto in argomento nella assemblea straordinaria dei soci, anche in presenza di eventuali modifiche tecniche di carattere non sostanziale.
3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art.22, comma 1 bis del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm..
4. DI INVIARE la presente deliberazione alla Società, all'atto della sua pubblicazione.
5. DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, 1034 e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **05/01/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **15/01/2018**.

Canal San Bovo, lì 05/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **15 gennaio 2018** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **04.01.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

Modifica Statuto Azienda Ambiente s.r.l. in adeguamento al "Decreto Madia" - D.Lgs. n.175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 04/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 04/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 04/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>ART. 1</p> <p>E' costituita la Società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata:</p> <p>"AZIENDA AMBIENTE S. r. l"</p>	<p>ART. 1</p> <p>E' costituita la Società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata:</p> <p>"AZIENDA AMBIENTE S . r. l"</p>
<p>ART. 2</p> <p>La Società ha sede in Fiera di Primiero (TN). L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali nell'ambito del territorio italiano, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società. L'istituzione di sedi secondarie compete ai Soci riuniti in Assemblea. Il trasferimento della sede legale è permesso solo all'interno dell'ambito territoriale degli Enti Soci e compete ai Soci riuniti in Assemblea. Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel Libro Soci.</p>	<p>ART. 2</p> <p>La Società ha sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN). L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali nell'ambito del territorio italiano, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società. L'istituzione di sedi secondarie compete ai Soci riuniti in Assemblea. Il trasferimento della sede legale è permesso solo all'interno dell'ambito territoriale degli Enti Soci e compete ai Soci riuniti in Assemblea. Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel Libro Soci.</p>
<p>ART. 3</p> <p>La Società, quale soggetto individuato dagli Enti pubblici soci per la gestione diretta di servizi pubblici, ha per oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• raccolta, collettamento, trasporto e trattamento finale dei rifiuti solidi urbani, industriali e loro eventuale riutilizzo;• raccolta, collettamento, trasporto e trattamento finale dei rifiuti speciali;• gestione discarica, centri raccolta materiale e centri raccolta zonali;• attività di igiene urbana e ambientale, pulizia stradale, gestione della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani;• manutenzione e gestione del verde, salvaguardia e risanamento ambientale, difese e sistemazioni idrauliche;• viabilità, gestione parcheggi ed altre strutture territoriali, sgombero neve dal sistema viario;	<p>ART. 3</p> <p>La Società, quale soggetto individuato dagli Enti pubblici soci per la gestione diretta di servizi pubblici, ha per oggetto esclusivo le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• raccolta, collettamento, trasporto e trattamento finale dei rifiuti solidi urbani, industriali e loro eventuale riutilizzo;• raccolta, collettamento, trasporto e trattamento finale dei rifiuti speciali;• gestione discarica, centri raccolta materiale e centri raccolta zonali;• attività di igiene urbana e ambientale, pulizia stradale, gestione della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani;• manutenzione e gestione del verde, salvaguardia e risanamento ambientale, difese e sistemazioni idrauliche;• viabilità, gestione parcheggi ed altre strutture territoriali, sgombero neve dal sistema viario;

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

<ul style="list-style-type: none">• ciclo integrale delle acque per uso potabile e non;• servizi complementari affidati dai Comuni e Comunità regolati con appositi contratti di servizio nell' ambito della gestione di cantieri, assistenza lavori, gare pubbliche di appalto;• accertamento, riscossione e gestione di tariffe, imposte e tasse. <p>Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei Soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.</p> <p>ART. 4</p> <p>La durata della Società è fissata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.</p> <p style="text-align: center;">CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI</p> <p>ART. 5</p> <p>Il capitale è fissato in Euro 180.000 (centottantamila), ed è diviso in quote a sensi di legge. Il capitale sociale è interamente riservato ai Comuni e loro Unioni ed agli</p>	<ul style="list-style-type: none">• ciclo integrale delle acque per uso potabile e non;• servizi complementari affidati dai Comuni e Comunità regolati con appositi contratti di servizio nell' ambito della gestione di cantieri, assistenza lavori, gare pubbliche di appalto;• accertamento, riscossione e gestione di tariffe, imposte e tasse. <p>Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei Soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.</p> <p>Oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà derivare dallo svolgimento dei compiti affidati dagli Enti pubblici Soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società</p> <p>ART. 4</p> <p>La durata della Società è fissata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.</p> <p style="text-align: center;">CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI</p> <p>ART. 5</p> <p>Il capitale è fissato in Euro 180.000 (centottantamila), ed è diviso in quote a sensi di legge. Il capitale sociale è interamente riservato ai Comuni e loro Unioni ed agli</p>
--	--

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

<p>enti pubblici locali previsti dalla L.P. Trentino 16 giugno 2006, n.3, con esclusione di qualsiasi soggetto privato.</p> <p>Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai Soci salva l'ipotesi di cui all'art.2482-ter C.C.</p> <p>ART.6</p> <p>Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci. In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.</p> <p>ART. 7</p> <p>La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C. C., anche senza corresponsione di interessi. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i Soci.</p> <p>ART. 8</p> <p>È attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.</p> <p>PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI RECESSO - ESCLUSIONE</p> <p>ART. 9</p>	<p>Enti pubblici locali previsti dalla L.P. Trentino 16 giugno 2006, n.3, con esclusione di qualsiasi soggetto privato.</p> <p>Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai Soci salva l'ipotesi di cui all'art.2482-ter C.C.</p> <p>ART.6</p> <p>Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci. In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.</p> <p>ART. 7</p> <p>La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C. C., anche senza corresponsione di interessi. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i Soci.</p> <p>ART. 8</p> <p>È attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.</p> <p>PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI RECESSO - ESCLUSIONE</p> <p>ART. 9</p>
--	--

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

<p>I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta</p> <p>ART. 10</p> <p>Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.</p> <p>ART. 11</p> <p>In caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi, gli altri Soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo. Il Socio che intende alienare la sua quota, o sua parte, deve comunicarlo agli altri Soci con lettera raccomandata specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento. I Soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata. Se più Soci esercitano il diritto di prelazione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute. In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non Socio deve essere un ente pubblico locale che affida direttamente alla Società la gestione dei servizi pubblici per le attività previste all'art.3 e deve ottenere il gradimento della maggioranza del capitale sociale residuo; in mancanza di gradimento la maggioranza dei Soci di cui sopra deve procurare entro sessanta giorni un terzo acquirente ente pubblico locale che affida direttamente alla Società la gestione dei servizi pubblici per le attività previste all'art.3. Trascorso inutilmente tale termine il gradimento si intenderà comunque accordato. Le quote sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, purché vi sia il consenso manifestato per iscritto di tutti gli altri Soci per la specifica cessione.</p> <p>In caso di disaccordo sull'entità del corrispettivo, questo verrà determinato dall'arbitro di seguito previsto, sulla base del valore venale di comune commercio della Società e tenuto conto anche della situazione patrimoniale.</p> <p>ART. 12</p> <p>Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso</p>	<p>I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta</p> <p>ART. 10</p> <p>Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.</p> <p>ART. 11</p> <p>In caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi, gli altri Soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo. Il Socio che intende alienare la sua quota, o sua parte, deve comunicarlo agli altri Soci con lettera raccomandata specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento. I Soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata. Se più Soci esercitano il diritto di prelazione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute. In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non Socio deve essere un ente pubblico locale che affida direttamente alla Società la gestione dei servizi pubblici per le attività previste all'art.3 e deve ottenere il gradimento della maggioranza del capitale sociale residuo; in mancanza di gradimento la maggioranza dei Soci di cui sopra deve procurare entro sessanta giorni un terzo acquirente ente pubblico locale che affida direttamente alla Società la gestione dei servizi pubblici per le attività previste all'art.3. Trascorso inutilmente tale termine il gradimento si intenderà comunque accordato. Le quote sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, purché vi sia il consenso manifestato per iscritto di tutti gli altri Soci per la specifica cessione.</p> <p>In caso di disaccordo sull'entità del corrispettivo, questo verrà determinato dall'arbitro di seguito previsto, sulla base del valore venale di comune commercio della Società e tenuto conto anche della situazione patrimoniale.</p> <p>ART. 12</p> <p>Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso</p>
---	---

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

<p>all'approvazione delle decisioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il cambiamento dell'oggetto della Società;b) la trasformazione della Società;c) la fusione e la scissione della Società;d) la revoca dello stato di liquidazione;e) il trasferimento della sede della Società all'estero;f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. <p>Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.2497 e seguenti C.C. spetterà ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.</p> <p>ART. 13</p> <p>L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento della Società.</p> <p>I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di</p>	<p>all'approvazione delle decisioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il cambiamento dell'oggetto della Società;b) la trasformazione della Società;c) la fusione e la scissione della Società;d) la revoca dello stato di liquidazione;e) il trasferimento della sede della Società all'estero;f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. <p>Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.2497 e seguenti C.C. spetterà ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.</p> <p>ART. 13</p> <p>L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento della Società.</p> <p>I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di</p>
--	--

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C., con valore determinato dagli Amministratori, sentito l'Organo di controllo ove nominato.

ART. 14

Nel caso di Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta. La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al Socio escluso. Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli Soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI -ASSEMBLEE

ART. 15

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, tenuto conto delle direttive prescritte dai Soci stessi in sede di esercizio del controllo analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C., con valore determinato dagli Amministratori, sentito l'Organo di controllo ove nominato.

ART. 14

Nel caso di Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta. La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al Socio escluso. Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli Soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI -ASSEMBLEE

ART. 15

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, tenuto conto delle direttive prescritte dai Soci stessi in sede di esercizio del controllo analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

<p>b) la nomina dell'organo amministrativo;</p> <p>c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di controllo o del Revisore legale dei conti;</p> <p>d) deliberare in merito alle linee guida ed indirizzi di gestione dei servizi indicati nell'oggetto sociale indicando gli obiettivi, le priorità e le modalità generali di svolgimento dei servizi nonché su ogni indicazione all'Organo Amministrativo per la salvaguardia degli interessi degli enti pubblici locali in merito ai servizi prestati;</p> <p>e) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;</p> <p>f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;</p> <p>g) l'approvazione del budget e del piano di attività predisposto dall'organo amministrativo;</p> <p>h) il controllo sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e il rispetto del budget approvato;</p> <p>i) la modifica della pianta organica del personale dipendente;</p> <p>l) l'approvazione di operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno finanziario superiore a duecentomila Euro;</p> <p>m) le scelte delle modalità adottate per garantire l'eventuale concorso agli obiettivi di finanza pubblica richiesto dagli Enti pubblici Soci.</p> <p>Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. Ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea nei casi indicati dalla legge, negli altri casi le decisioni dei Soci sono adottate con delibera assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In quest'ultimo caso dovrà essere redatto a cura del proponente apposito documento scritto dal quale risulti:</p> <p>- l'argomento oggetto della decisione e la</p>	<p>b) la nomina dell'organo amministrativo;</p> <p>c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di controllo o del Revisore legale dei conti;</p> <p>d) deliberare in merito alle linee guida ed indirizzi di gestione dei servizi indicati nell'oggetto sociale indicando gli obiettivi, le priorità e le modalità generali di svolgimento dei servizi nonché su ogni indicazione all'Organo Amministrativo per la salvaguardia degli interessi degli Enti pubblici locali in merito ai servizi prestati;</p> <p>e) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;</p> <p>f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;</p> <p>g) l'approvazione del budget e del piano di attività predisposto dall'organo amministrativo;</p> <p>h) il controllo sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e il rispetto del budget approvato;</p> <p>i) la modifica della pianta organica del personale dipendente;</p> <p>l) l'approvazione di operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno finanziario superiore a duecentomila Euro;</p> <p>m) le scelte delle modalità adottate per garantire l'eventuale concorso agli obiettivi di finanza pubblica richiesto dagli Enti pubblici Soci.</p> <p>Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. Ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea nei casi indicati dalla legge, negli altri casi le decisioni dei Soci sono adottate con delibera assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In quest'ultimo caso dovrà essere redatto a cura del proponente apposito documento scritto dal quale risulti:</p> <p>- l'argomento oggetto della decisione e la</p>
--	--

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

<p>proposta;</p> <p>- l'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato, da allegare in copia al documento.</p> <p>Copia di tale documento va trasmessa a tutti i Soci e per conoscenza agli Amministratori e sindaci ove nominati. I Soci, entro e non oltre cinque giorni, dovranno esprimere in calce al documento ricevuto il proprio voto e trasmetterlo alla Società. Le trasmissioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Soci quali indicati al libro Soci. La decisione dei Soci dovrà essere trascritta senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della Società. Saranno comunque di competenza assembleare quelle decisioni per le quali ne facciano richiesta uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.</p> <p>ART. 16</p> <p>Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del Socio risultino inseriti nel Libro Soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione</p>	<p>proposta;</p> <p>- l'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato, da allegare in copia al documento.</p> <p>Copia di tale documento va trasmessa a tutti i Soci e per conoscenza agli Amministratori e all'Organo di controllo ove nominato. I Soci, entro e non oltre cinque giorni, dovranno esprimere in calce al documento ricevuto il proprio voto e trasmetterlo alla Società. Le trasmissioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Soci quali indicati al libro Soci. La decisione dei Soci dovrà essere trascritta senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della Società. Saranno comunque di competenza assembleare quelle decisioni per le quali ne facciano richiesta uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.</p> <p>ART. 16</p> <p>Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del Socio risultino inseriti nel Libro Soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione</p>
--	---

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta. L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei Soci.

ART. 17

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Libro Soci. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 18

per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta. L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e **l'Organo di controllo, se nominato**, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori e **l'Organo di controllo** assenti siano stati adeguatamente informati. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo, uno o più scrutatori anche non Soci. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei Soci.

ART. 17

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Libro Soci. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

<p>L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C. C. per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. Nel caso di decisioni dei Soci da assumersi sulla base di consenso espresso per iscritto, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio se richiesto dal Presidente o dalla Legge.</p> <p>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</p> <p>ART. 19</p> <p>La Società potrà essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori nominati dall'Assemblea. L'Assemblea, al momento della nomina delle cariche sociali, deciderà se affidare l'amministrazione ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione</p> <p>ART. 20</p> <p>Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché non rappresentino la maggioranza degli stessi, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli Amministratori si applica l'art. 2386 del Codice Civile.</p>	<p>ART. 18</p> <p>L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C. C. per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. Nel caso di decisioni dei Soci da assumersi sulla base di consenso espresso per iscritto, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio se richiesto dal Presidente o dalla Legge.</p> <p>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</p> <p>ART. 19</p> <p>La Società potrà essere amministrata da un Amministratore unico o, qualora consentito dalla normativa in vigore, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre o da ad un massimo di cinque Amministratori nominati dall'Assemblea, nel rispetto del principio di equilibrio di genere fissato dalla normativa in vigore. L'Assemblea, al momento della nomina delle cariche sociali, deciderà se affidare l'amministrazione ad un Amministratore Unico o, qualora consentito dalla normativa in vigore con decisione motivata ai sensi di legge, ad un Consiglio di Amministrazione</p> <p>ART. 20</p> <p>L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché non rappresentino la maggioranza degli stessi, gli altri provvedono a sostituirli nel rispetto del principio di equilibrio di genere; gli</p>
--	---

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

<p>ART. 21</p> <p>Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti un Presidente, se questi non è nominato dai Soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.</p> <p>ART. 22</p> <p>Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli Amministratori stessi), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;</p> <p>b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.</p> <p>Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza</p>	<p>Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli Amministratori si applica l'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>ART. 21</p> <p>Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti un Presidente, se questi non è nominato dai Soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.</p> <p>ART. 22</p> <p>In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione le decisioni del Consiglio stesso sono adottate con metodo collegiale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli Amministratori stessi), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;</p> <p>b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di controllo se-nominate. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il</p>
--	--

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

<p>assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>ART. 23</p> <p>Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli Amministratori. In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>ART. 24</p> <p>All'Organo amministrativo spettano tutte le decisioni inerenti la gestione, escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei Soci, tenuto conto delle linee guida deliberate dall'Assemblea su indirizzo dato dagli Enti pubblici soci e delle decisioni del comitato delegato nominato dai rappresentanti della Comunità e dei Comuni come previsto dalla convenzione per l'esercizio del controllo analogo ai sensi della L.P. n.6/2004, art.10 comma 7, lett.b)</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati. Resta riservata all'Assemblea dei Soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.</p> <p>ART. 25</p> <p>Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di</p>	<p>Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.</p> <p>Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>ART. 23</p> <p>In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione le decisioni del Consiglio stesso possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli Amministratori. In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>ART. 24</p> <p>All'Organo amministrativo spettano tutte le decisioni inerenti la gestione, escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei Soci, tenuto conto delle linee guida deliberate dall'Assemblea, tenuto conto delle indicazioni date dagli Enti pubblici soci come previsto dalla convenzione per l'esercizio del controllo analogo ai sensi della L.P. n.6/2004, art.10 comma 7, lett.b).</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un singolo consigliere delegato. Resta riservata all'Assemblea dei Soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.</p> <p>ART. 25</p> <p>All'Amministratore unico ovvero, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed</p>
--	---

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

<p>Amministrazione, in via disgiunta tra di loro. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.</p> <p>ART. 26</p> <p>Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.</p> <p>Agli Amministratori potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un ' indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa</p>	<p>all'Amministratore delegato compete la rappresentanza generale della Società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.</p> <p>ART. 26</p> <p>Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione prima dello svolgimento dell'attività.</p> <p>Agli Amministratori potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un ' indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa</p>
<p style="text-align: center;">SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>ART. 27</p> <p>La Società può nominare un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.</p> <p>L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo salvo che l'Assemblea non disponga la nomina di tre membri effettivi e due supplenti.</p> <p>La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria qualora il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, nonché qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se essa controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti ovvero se per due esercizi successivi abbia superato i limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis del codice civile.</p> <p>Nel caso di nomina dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale in tema di Società per azioni.</p>	<p style="text-align: center;">ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>ART. 27</p> <p>La Società nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.</p> <p>L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, salvo che l'Assemblea non disponga la nomina di tre membri effettivi e due supplenti.</p> <p>La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria qualora il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, nonché qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se essa controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti ovvero se per due esercizi successivi abbia superato i limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI</p> <p>ART. 28</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale</p>	<p>Nel caso di nomina dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale in tema di Società per azioni.</p> <p style="text-align: center;">BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI</p>

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

<p>l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge. Detto bilancio, nonché la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p>	<p>ART. 28</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge. Detto bilancio, nonché la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p>
<p>ART. 29</p> <p>Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva. Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.</p>	<p>ART. 29</p> <p>Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva. Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.</p>
<p style="text-align: center;">SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>
<p>ART. 30</p> <p>Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.</p>	<p>ART. 30</p> <p>Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.</p>
<p style="text-align: center;">CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p>	<p style="text-align: center;">CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p>
<p>ART. 31</p> <p>Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, su richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette</p>	<p>ART. 31</p> <p>Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, su richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 30</p>

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia.

(trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e dall'**Organo di controllo** ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32

È espressamente vietata l'erogazione di gettoni di presenza agli Organi sociali.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia.

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

PROPOSTA DEFINITIVA STATUTO

ART. 1

E' costituita la Società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata:

"AZIENDA AMBIENTE S . r. l"

ART. 2

La Società ha sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN). L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali nell'ambito del territorio italiano, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società. L'istituzione di sedi secondarie compete ai Soci riuniti in Assemblea. Il trasferimento della sede legale è permesso solo all'interno dell'ambito territoriale degli Enti Soci e compete ai Soci riuniti in Assemblea. Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel Libro Soci.

ART. 3

La Società, quale soggetto individuato dagli Enti pubblici Soci per la gestione diretta di servizi pubblici, ha per oggetto esclusivo le seguenti attività:

- raccolta, collettamento, trasporto e trattamento finale dei rifiuti solidi urbani, industriali e loro eventuale riutilizzo;
- raccolta, collettamento, trasporto e trattamento finale dei rifiuti speciali;
- gestione discarica, centri raccolta materiale e centri raccolta zonali;
- attività di igiene urbana e ambientale, pulizia stradale, gestione della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani;
- manutenzione e gestione del verde, salvaguardia e risanamento ambientale, difese e sistemazioni idrauliche;
- viabilità, gestione parcheggi ed altre strutture territoriali, sgombero neve dal sistema viario;
- ciclo integrale delle acque per uso potabile e non;
- servizi complementari affidati dai Comuni e Comunità regolati con appositi contratti di servizio nell'ambito della gestione di cantieri, assistenza lavori, gare pubbliche di appalto;
- accertamento, riscossione e gestione di tariffe, imposte e tasse.

Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei Soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, Enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà derivare dallo svolgimento dei compiti affidati dagli Enti pubblici Soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società

ART. 4

La durata della Società è fissata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

Il capitale è fissato in Euro 180.000 (centottantamila), ed è diviso in quote a sensi di legge. Il capitale sociale è interamente riservato ai Comuni e loro Unioni ed agli Enti pubblici locali previsti dalla L.P. Trentino 16 giugno 2006, n.3, con esclusione di qualsiasi soggetto privato.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai Soci salva l'ipotesi di cui all'art.2482-ter C.C.

ART.6

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci. In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.

ART. 7

La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C. C., anche senza corresponsione di interessi. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i Soci.

ART. 8

È attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

PARTECIPAZIONI -TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta

ART. 10

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

ART. 11

In caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi, gli altri Soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo. Il Socio che intende alienare la sua quota, o sua parte, deve comunicarlo agli altri Soci con lettera raccomandata specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento. I Soci

che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata. Se più Soci esercitano il diritto di prelazione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute. In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non Socio deve essere un ente pubblico locale che affida direttamente alla Società la gestione dei servizi pubblici per le attività previste all'art.3 e deve ottenere il gradimento della maggioranza del capitale sociale residuo; in mancanza di gradimento la maggioranza dei Soci di cui sopra deve procurare entro sessanta giorni un terzo acquirente ente pubblico locale che affida direttamente alla Società la gestione dei servizi pubblici per le attività previste all'art.3. Trascorso inutilmente tale termine il gradimento si intenderà comunque accordato. Le quote sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, purché vi sia il consenso manifestato per iscritto di tutti gli altri Soci per la specifica cessione.

In caso di disaccordo sull'entità del corrispettivo, questo verrà determinato dall'arbitro di seguito previsto, sulla base del valore venale di comune commercio della Società e tenuto conto anche della situazione patrimoniale.

ART. 12

Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
- h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.2497 e seguenti C.C. spetterà ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

ART. 13

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento della Società.

I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C., con valore determinato dagli Amministratori,

sentito l'Organo di controllo ove nominato.

ART. 14

Nel caso di Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta. La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al Socio escluso. Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli Soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

ART. 15

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, tenuto conto delle direttive prescritte dai Soci stessi in sede di esercizio del controllo analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di controllo o del Revisore legale dei conti;
- d) deliberare in merito alle linee guida ed indirizzi di gestione dei servizi indicati nell'oggetto sociale indicando gli obiettivi, le priorità e le modalità generali di svolgimento dei servizi nonché su ogni indicazione all'Organo Amministrativo per la salvaguardia degli interessi degli Enti pubblici locali in merito ai servizi prestati;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- g) l'approvazione del budget e del piano di attività predisposto dall'organo amministrativo;
- h) il controllo sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e il rispetto del budget approvato;
- i) la modifica della pianta organica del personale dipendente;
- l) l'approvazione di operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno finanziario superiore a duecentomila Euro;
- m) le scelte delle modalità adottate per garantire l'eventuale concorso agli obiettivi di finanza pubblica richiesto dagli Enti pubblici Soci.

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. Ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea nei casi indicati dalla legge, negli altri casi le decisioni dei Soci sono adottate con delibera assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In quest'ultimo caso dovrà essere redatto a cura del proponente apposito documento scritto dal quale risulti:

- l'argomento oggetto della decisione e la proposta;
- l'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato, da allegare in copia al documento.

Copia di tale documento va trasmessa a tutti i Soci e per conoscenza agli Amministratori e all'Organo di controllo. I Soci, entro e non oltre cinque giorni, dovranno esprimere in calce al documento ricevuto il proprio voto e trasmetterlo alla Società. Le trasmissioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Soci quali indicati al libro Soci. La decisione dei Soci dovrà essere trascritta senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della Società. Saranno comunque di competenza assembleare quelle decisioni per le quali ne facciano richiesta uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 16

Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del Socio risultino inseriti nel Libro Soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta. L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori e l'Organo di controllo assenti siano stati adeguatamente informati. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo, uno o più scrutatori anche non Soci. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei Soci.

ART. 17

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Libro Soci. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 18

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C. C. per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. Nel caso di decisioni dei Soci da assumersi sulla base di consenso espresso per iscritto, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio se richiesto dal Presidente o dalla Legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 19

La Società potrà essere amministrata da un Amministratore unico o, qualora consentito dalla normativa in vigore, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque Amministratori nominati dall'Assemblea, nel rispetto del principio di equilibrio di genere fissato dalla normativa in vigore. L'Assemblea, al momento della nomina delle cariche sociali, deciderà se affidare l'amministrazione ad un Amministratore Unico o, qualora consentito dalla normativa in vigore con decisione motivata ai sensi di legge, ad un Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché non rappresentino la maggioranza degli stessi, gli altri provvedono a sostituirli nel rispetto del principio di equilibrio di genere; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli Amministratori si applica l'art. 2386 del Codice Civile.

ART. 21

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti un Presidente, se questi non è nominato dai Soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ART. 22

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione le decisioni del Consiglio stesso sono adottate con

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

metodo collegiale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli Amministratori stessi), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
- b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di controllo. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 23

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione le decisioni del Consiglio stesso possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli Amministratori. In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

ART. 24

All'Organo amministrativo spettano tutte le decisioni inerenti la gestione, escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei Soci, tenuto conto delle linee guida deliberate dall'Assemblea, tenuto conto delle indicazioni date dagli Enti pubblici Soci come previsto dalla convenzione per l'esercizio del controllo analogo ai sensi della L.P. n.6/2004, art.10 comma 7, lett.b).

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un singolo consigliere delegato. Resta riservata all'Assemblea dei Soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

ART. 25

All'Amministratore unico ovvero, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed all'Amministratore delegato compete la rappresentanza generale della Società. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di

nomina.

ART. 26

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione prima dello svolgimento dell'attività.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 27

La Società nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, salvo che l'Assemblea non disponga la nomina di tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale in tema di Società per azioni.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 28

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge. Detto bilancio, nonché la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

ART. 29

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva. Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 31

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, su richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. L'arbitro determinerà come

STATUTO AZIENDA AMBIENTE – Allegato A alla deliberazione

ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e dall'Organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32

È espressamente vietata l'erogazione di gettoni di presenza agli Organi sociali.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia.